



FAQ

Quali sono le fonti legislative che regolano il tirocinio?

1. Art. 6, D.P.R. N. 137/2012, regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro, approvato dal Ministero vigilante, d'intesa col Ministero di giustizia, entrato in vigore il 1° gennaio 2015

Quale è il ruolo del tutor ?

1. il ruolo del tutor, oltre a quanto previsto dal Regolamento, è lasciato all'autonomia dei CPO.
2. Il tutor è una funzione di raccordo tra i tirocinanti, il mondo della formazione e il CPO. Compete a lui svolgere le attività di verifica sul rispetto dei patti formativi e riferirne al CPO. Ulteriori compiti affidati (promozione praticantato, gestione verifiche, etc.) dipendono dall'organizzazione del CPO
3. Può essere il responsabile della Commissione "praticanti" (ove presente), può essere il responsabile dei corsi per i tirocinanti o altre attività previste dal CPO per gli stessi.
4. Può rappresentare il CPO, su delega, in ambito universitario (cfr. punto convenzione) o promuovere la professione già nelle scuole superiori.
5. Il tutor non ha invece funzione "ispettiva" o di "verifica" sul tirocinio in quanto compete al CPO, con le modalità che riterrà opportune verificare la rispondenza tra le dichiarazioni rese dal praticante e dal professionista affidatario e l'effettivo svolgimento del praticantato.

Quali sono i contenuti del patto formativo?

1. Nel patto formativo, tirocinante e professionista, definiscono i rispettivi rapporti inclusi quelli "pratici" relativi alle modalità di frequentazione dello studio e sull'entità del rimborso spese.
2. Il patto formativo può essere definito sia al momento dell'ammissione alla pratica, intendendosi come tale il momento in cui dante pratica e tirocinante, definiscano i loro accordi e li specifichino nel patto ovvero successivamente ossia dopo la delibera con cui il CPO iscrive lo stesso al registro. Solo dopo l'avvenuta iscrizione, anche se "con effetto dalla data di presentazione" il praticante potrà essere considerato tale. Infatti il lasso di tempo lasciato ai CPO per deliberare in merito (60 giorni) ove la delibera non sia favorevole non può configurarsi come "praticantato" e in tal caso il rapporto tra le parti non potrà essere regolato dal patto formativo. In ogni caso il documento andrà consegnato al CPO il quale è tenuto a vigilare sul rispetto dei contenuti dello stesso.

Quali sono i requisiti del professionista affidatario?

1. il professionista affidatario deve avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.
2. Il tirocinio deve essere svolto presso un consulente del lavoro che svolge la libera professione in maniera abituale e prevalente; le novità introdotte dal DPR 137/2012 non hanno modificato tale aspetto, pertanto si può riconfermare quanto sempre sostenuto dal CNO.
3. Il requisito è da soddisfare al momento dell'ammissione del tirocinante nel proprio studio.
4. Non può avere, salvo motivata delibera del CPO, più di tre tirocinanti contemporaneamente.
5. Deve essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua.
6. La verifica sull'assolvimento di tali obblighi va fatta esaminando la situazione dell'ultimo periodo scaduto al momento di richiesta di ammissione di tirocinanti.



7. Per il cdl in regola con la FCO al momento di ammissione e in seguito inadempiente non è prevista alcuna “sanzione” specifica al fine di non danneggiare il tirocinante.
8. l’adempimento dell’obbligo formativo è elemento essenziale per il professionista. Pertanto la sanzione disciplinare, ove definitiva e non impugnata, attesta il mancato adempimento con conseguente impossibilità di avere tirocinanti fino alla riammissione in *bonis* che avverrà al compimento del successivo biennio
9. in caso di reiterata inadempienza all’obbligo formativo che provochi la sanzione della sospensione verrà meno per il tirocinante, anche se già ammesso, la possibilità di frequentare quello studio

Quali sono i requisiti del tirocinante?

1. Deve possedere, al momento della richiesta di iscrizione, un titolo di studio tra quelli elencati nel Regolamento. I CPO devono soffermarsi sulle classi di laurea indicate nel diploma rilasciato dagli atenei a nulla rilevando la frequenza della specifica facoltà o dipartimento
2. La modulistica richiesta per l’iscrizione è soggetta all’imposta di bollo prevista dal DPR 642/1972 in tutti i casi di “impiego giuridico degli atti”; in particolare ne risultano soggetti tutti gli atti e provvedimenti della PP.AA., inclusi quindi i CPO, in relazione a “tenuta di pubblici registri, istanze, etc.” e anche per i ricorsi tendenti a ottenere “un provvedimento amministrativo, il rilascio di certificati, etc.”. Le dichiarazioni sostitutive rese ex L. 15/1968 non sono invece soggette all’imposta.

Entità e modalità del Compenso/rimborso spese al tirocinante

1. il riconoscimento del rimborso spese deriva da specifica norma di legge. Di conseguenza, il rimborso spetta obbligatoriamente a tutti i praticanti, indifferentemente dal momento della loro iscrizione, dopo i primi sei mesi di tirocinio.
2. Il valore da attribuire al rimborso non è stabilito dalla legge e quindi è lasciato all’autonomia delle parti.
3. Trattandosi di rimborso spese forfettariamente determinato e volto a ristorare il praticante degli oneri sostenuti, si ritiene che la percezione non contrasti con la posizione di dipendente pubblico.
4. I CPO possono, tramite anche la disamina dei patti formativi, raccogliere le informazioni utili per procedere in futuro a una verifica e diffusione dei dati.

I CPO devono effettuare una valutazione del tirocinante ?/ripetizione/mancata convalida del periodo di tirocinio?

1. la durata del tirocinio è tassativamente stabilita in 18 mesi.
2. Non è più possibile ipotizzare una ripetizione di parte del periodo o il suo prolungamento.
3. L’eventuale inefficacia di alcuni periodi (cfr. art. 6, c. 7, D.P.R. 137/2012) non comporta un allungamento del periodo, ma solo il suo completo svolgimento.
4. Eventuali dichiarazioni fraudolente del professionista ospitante finalizzate a convalidare periodi non svolti del tirocinio portano alla nullità degli stessi.
5. Con la modifica alla normativa apportata dal D.P.R. 137/2012 il CPO può solamente verificare che il praticantato si sia effettivamente svolto secondo le dichiarazioni rese dal professionista affidatario.

Si devono fare le prove teorico-pratiche ?

1. ogni CPO è libero di articolare riunioni o corsi per i tirocinanti finalizzate ad approfondimenti sulle tematiche della professione, in particolare etica e deontologia, e alla verifica delle conoscenze acquisite.
2. Le verifiche della formazione non hanno alcuna valenza in ordine al completamento del tirocinio



Fascicolo formativo

1. nel fascicolo individuale vanno indicate le attività professionali e formative seguite dal tirocinante sia sotto la guida del professionista che tramite la partecipazione a corsi organizzati dal CPO o altre strutture accreditate, inclusa l'eventuale frequenza di corsi universitari (ad es. laurea magistrale) o master.
2. E' opportuno che il CPO operi una verifica dei contenuti della pratica, tramite esame del fascicolo, dopo lo svolgimento della metà del periodo di tirocinio.

Ci sono delle incompatibilità per i tirocinanti?

1. rapporti familiari o di frequentazione dello studio tra professionista affidatario e tirocinante non integrano la fattispecie dell'incompatibilità.
2. Il tirocinio è ammesso anche in presenza di rapporti di lavoro, pubblici e privati. Se pubblici, "ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, che le amministrazioni provvedono ad indicare come attività, che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite".
3. Se l'orario di lavoro del praticante impedisce la frequenza dello studio il rapporto non si svolge nel rispetto della legge e quindi non può essere certificata dal professionista.
4. In caso di rapporti di lavoro pubblici in attività vicine a quelle della professione i CPO devono verificare il rispetto dei requisiti di legge.
5. Il tirocinante può svolgere in contemporanea anche la pratica per un'attività professionale diversa se ciò è ammesso dall'altra professione e purché non sia svolta all'interno dello stesso studio.
6. Il tirocinio non contrasta con un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo pieno purché sia possibile la frequenza dello studio indicata nel patto formativo.

Quale è la durata massima del tirocinio?

1. la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi. Uniche possibilità di superamento del periodo temporale sono le sospensioni.

Permanenza in studio

1. Dopo i 18 mesi per poter continuare la collaborazione con il tirocinante, anche se in attesa dell'Esame di Stato, bisogna ridefinire il rapporto contrattualizzandolo nella maniera più consona al rapporto in essere tra le parti.
2. Non è possibile la permanenza in studio a titolo di tirocinio. Professionista ospitante ed ex tirocinante dovranno definire una diversa ipotesi contrattuale sulla base di quelle previste dall'ordinamento.

Come funzionano le sospensioni/interruzioni del tirocinio?

1. le valutazioni sulle sospensioni, tipologia, periodo, etc., sono rimesse all'autonomia di ciascun CPO fermi restando i vincoli di durata posti dalla legge (cfr. art. 6, c. 7, D.P.R. 137/2012 e art. 7 del Regolamento)
2. interruzioni di breve durata quali potrebbero essere, ad esempio, quelle necessarie al passaggio tra diversi studi professionali non comportano l'inefficacia del periodo precedentemente svolto.
3. In ogni caso il termine "interruzione" significa che il tirocinio viene ad essere sospeso e quindi la durata di 18 mesi deve essere comunque rispettata.



I tirocinanti pagano la quote di iscrizione all'Albo?

1. Il Consiglio Provinciale può stabilire a carico del praticante, previa approvazione del Consiglio Nazionale, un contributo una tantum per l'iscrizione ed un contributo unico per tutto il periodo di permanenza nel registro dei praticanti.
2. Il suddetto contributo è frazionato in tre semestri. Nel caso di trasferimento del praticante, il contributo è suddiviso tra i competenti Consigli Provinciali in rapporto al semestre di permanenza dell'iscrizione.

Quando va rilasciato il certificato di compimento del tirocinio?

1. il certificato di compiuta pratica rappresenta ora un atto amministrativo "dovuto" da parte del CPO, salvo la verifica di situazioni di pratica "fittizia". Viene rilasciato in occasione del compimento del diciottesimo mese di tirocinio.
2. Trattandosi di certificazione è possibile, previa delibera, la richiesta di diritti di segreteria, la cui misura è rimessa all'autonomia del CPO.
3. Il rilascio del certificato avviene su richiesta dell'interessato o d'ufficio nei tempi previsti dal Regolamento (60 giorni) .

Cancellazione del tirocinante

1. La cancellazione del tirocinante ora avviene, previo superamento dell'esame di Stato, al momento dell'iscrizione all'Ordine ovvero decorsi 5 anni dal momento del compimento del periodo di pratica senza che l'interessato abbia superato il medesimo esame.
2. La permanenza di iscrizione nel registro per i 5 anni successivi è applicabile, ex art. 6, c. 14, D.P.R. 137/2012, ai soli tirocini iniziati dal giorno successivo all'entrata dello stesso.
3. In caso di mancato superamento dell'Esame entro il predetto periodo limite il certificato "perde efficacia" e quindi il tirocinio deve essere ripetuto.

Convenzione CPO/Università

1. definita la Convenzione quadro con i Ministeri ciascun CPO può attivarsi per definire una a valenza locale. In considerazione della possibilità di avere ambiti territoriali diversi, tra CPO e Atenei, si consiglia di valutare la possibilità di sottoscrivere la convenzione tra più CPO.
2. Il modello standard di Convenzione, con le note esplicative, è rinvenibile nella circ. 1100 dell'8 novembre 2013.
3. Il numero massimo di studenti ammissibili discende dalle disponibilità dei colleghi presenti sul territorio e, avendo effetto vincolante per la categoria, si raccomanda di acquisire la stessa prima di definire impegni con gli Atenei.
4. In considerazione del notevole valore attribuito al percorso formativo in Convenzione (riduzione del tirocinio, attribuzione crediti, etc.) è opportuno che i CPO operino, in caso di afflusso di un notevole numero di candidati, delle verifiche motivazionali unitamente agli Atenei coinvolti.